

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTIVI STRATEGICI NEI
SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 2, che demanda ad uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, l'individuazione delle reti e degli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in relazione ai quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE e la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, entrambe recepite a livello nazionale con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del

VISTI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1

(Individuazione delle attività di rilevanza strategica nel settore energetico)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per il sistema energetico nazionale sono individuate nella realizzazione e nella gestione delle reti energetiche di interesse nazionale e nei rapporti contrattuali, elencati al comma seguente;
2. Sono incluse nelle attività di cui al comma 1:
 - a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) infrastrutture di approvvigionamento di gas da Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento.

ART. 2

(Individuazione delle reti e degli impianti di rilevanza strategica nel settore trasporti)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuate nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinate anche a garantire i principali collegamenti trans europei, come individuate dal comma 2.
2. Nelle reti e negli impianti di cui al comma 1, sono inclusi:
 - a) porti di interesse nazionale;
 - b) aeroporti di interesse nazionale;
 - c) rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee.

Sono escluse dalla disciplina dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, tutte le attività in relazione alle quali la tutela degli interessi essenziali dello Stato è garantita dalla specifica regolamentazione di settore o dalla sussistenza di un rapporto concessorio.

ART. 3

(Individuazione delle attività di rilevanza strategica nel settore comunicazioni)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuate nella realizzazione e nella gestione delle reti e degli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale, **fatte salve le disposizioni contemplate dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.**
2. Sono incluse nelle attività di cui al comma 1 gli apparati dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a:
 - a) reti private virtuali, in uso alle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di salvaguardia della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa nazionale;
 - b) collegamenti dedicati ad uso esclusivo alla realizzazione della Rete Interpolizia per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e per il Ministero della Difesa.
 - c) rete di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa anche nel caso di connessioni stabilite mediante servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, condiviso o WRL, in rame e fibra.

ART. 4

(Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali)

1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo – fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.